



COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
2	31-03-2016

OGGETTO:	RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 LEGGE 190/2014)
-----------------	---

Il Sindaco, in merito all'argomento in oggetto;

Visto il Vigente Statuto,

Richiamato il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI:

- Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) che ha imposto agli enti locali di avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, con lo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", indicando i criteri generali, cui ispirare il "processo di razionalizzazione"
- Il comma 612 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) in forza del quale: "I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione

regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

PRESO ATTO CHE:

- Con Decreto Sindacale n. 3/2015 del 31.03.2015 è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie (il "Piano" nel seguito), comunicato al Consiglio comunale in data 27.04.2015;
- Il predetto Piano è stato ed è tuttora pubblicato sul Sito Internet del Comune, nella Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Enti controllati – Società partecipate – e trasmesso alla sezione Regionale di controllo – Lombardia della Corte dei Conti,

RELAZIONA QUANTO SEGUE:

1. Le partecipazioni societarie

In termini generali il Comune di Monte Marengo (il "Comune" nel seguito) ritiene che l'utilizzo dello strumento delle società pubbliche debba essere limitato all'erogazione di servizi pubblici locali, relativi a d ambiti territoriali di interesse sovra-comunale. In particolare ritiene l'affidamento in-house providing a società nei settori con le caratteristiche citate, una modalità di azione dell'ente pubblico particolarmente opportuna ed efficace, soprattutto per quei servizi di notevole rilevanza e strategicità per il territorio o per i quali il ricorso al mercato possa condurre a penalizzazioni per alcune categorie di cittadini.

Dal punto di vista organizzativo il modello più efficiente si ritiene sia quello che consente di contenere il numero delle società partecipate, per via dei minori costi amministrativi connessi: per questo una unica società per area vasta o ambito ottimale, pluri-servizio (o multiutility) organizzata per divisioni, appare la migliore soluzione.

La presenza di eventuali altre società (di primo o secondo livello) dovrebbe essere giustificata da esigenze particolari, quali ad esempio l'un-bundling necessario a livello regolatorio per la partecipazione alle gare per la distribuzione gas, oppure la necessità/opportunità di partnership con altri operatori di aree geografiche limitrofe, da limitare ad alcuni settori e non da altri.

Il Comune attualmente partecipa direttamente al capitale delle seguenti società, oggetto del Piano di Razionalizzazione:

- Silea spa – Società Intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'Ambiente per azioni, con una quota del 0,128%;
- Unica Servizi S.p.a. con una quota del 1,00%

Inoltre partecipa indirettamente al capitale della seguente società:

- Hidrogest spa con quota del 0,75 % - primo livello

2. Attuazione del piano di razionalizzazione e risultati conseguiti

2.1 Silea Spa – Società Intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'Ambiente per azioni

La società Silea Spa è la realtà di riferimento della Provincia di Lecco per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, i suoi soci sono esclusivamente comuni della provincia e la società è affidataria in-house providing dei servizi di raccolta, smaltimento e valorizzazione dei rifiuti da parte dei soci stessi.

La società possiede l'80,5% del capitale sociale della controllata Seruso Spa, soggetto che svolge – per conto dei soci (che oltre a Silea sono altri due soggetti pubblici: BEA – Brianza Energia Ambiente – e CEM – Consorzio Est Milano) – l'attività di recupero dei materiali riciclabili che vengono poi conferiti agli appositi consorzi di settore (Corepla, Comieco, Coreve, Cial, Ricrea, Rilegno).

Il Piano giudicava la attuale configurazione come soddisfacente e non prevedeva ulteriori azioni o misure da adottare, in quanto dalla ricognizione sui criteri previsti dall'art. 1 comma 612 della Legge n. 190/2014, si rilevava che le società in oggetto:

- Risultano perseguire finalità istituzionali dell'ente, tra le quali certamente figura la gestione dei rifiuti;
- Non sono composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- Non svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, infatti non vi sono altre società pubbliche che si occupano di gestione dei rifiuti nella provincia di Lecco. Riguardo alla Seruso Spa, il suo mantenimento come società a sé stante è conseguente alla presenza di altri soci pubblici, appartenenti però ad ambiti di servizio territoriale diversi.

Inoltre ai fini del contenimento dei costi di funzionamento, si dava conto di un percorso di razionalizzazione già avvenuto negli anni precedenti, con la dismissione nel 2010 della partecipazione nella società "Il Trasporto spa", l'incorporazione nel 2013 dell'altra società partecipata "Compostaggio Lecchese Spa" e – sempre nel 2013 – l'introduzione nello statuto la figura dell'Amministratore Unico in alternativa al Consiglio di Amministrazione.

2.2 Unica servizi spa

la società "Unica servizi spa" è stata costituita dall'anno 2007, che la partecipazione del Comune di Monte Marengo risale all'anno 2009 (con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 06.04.2009) ed appare motivata da oggettive ragioni di efficacia ed efficienza;

La Società Unica servizi spa si qualifica, in via prevalente, quale *holding*, detenendo partecipazioni in società che svolgono attività di produzione di servizi pubblici locali e dunque servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, nonché di interesse generale, motivo per cui si ritiene peraltro indispensabile il mantenimento della stessa partecipazione societaria;

Con particolare riferimento ai criteri esposti all'art. 1, comma 611, della Legge 190/2014, si possono svolgere le considerazioni di seguito riportate con riferimento alla società Unica servizi spa:

1. Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione:

come precedentemente evidenziato, Unica servizi spa risulta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Monte Marenzo, mantenendo il controllo sulle suddette essenziali società affidatarie di servizi pubblici locali. L'eliminazione della partecipazione societaria non è ritenuta pertanto utile per il Comune.

2. Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti:

La società Unica servizi spa si inquadra nell'alveo delle società di servizi pubblici locali operanti secondo il regime dell'*in house providing* e quindi deve osservare le regole di detto *modus operandi*. La Società ha formalmente n. 1 dipendente ma è priva di un consiglio di amministrazione in quanto, a suo tempo e per scelta specifica dei soci per ragioni di massima rappresentatività territoriale, si è provveduto ad introdurre un particolare modello societario cd. duale, dove il controllo della società, da parte delle amministrazioni pubbliche socie, è assicurato dall'azione combinata dei consigli di gestione e sorveglianza che, in modo collegiale, garantiscono questa indispensabile azione. Qualsiasi nuova modalità organizzativa dovrà, in ogni caso, assicurare ai soci (ai singoli soci di unica servizi spa) che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario sia effettivo, ancorché esercitato congiuntamente e, deliberando a maggioranza, dai singoli enti pubblici associati. Nel caso in esame, inoltre, pare opportuno segnalare che il previsto requisito del controllo analogo, è opportuno ricordarlo, deve sussistere anche nel caso di una pluralità di soggetti pubblici partecipanti al capitale della società affidataria, ma non è indispensabile che ad esso corrisponda simmetricamente un "controllo" della *governance* societaria. Il requisito del "controllo analogo" attiene, come noto, ad un rapporto che lega gli organi societari della società affidataria con l'ente pubblico affidante, in modo che quest'ultimo sia in grado, con strumenti pubblicistici o con mezzi societari di derivazione privatistica, di indirizzare "tutta" l'attività sociale attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento; risulta quindi indispensabile che le decisioni più importanti siano sempre sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante o, in caso di *in house* frazionato, della totalità degli enti pubblici soci, come nel caso di Unica servizi spa attraverso i 2 organi di governo.

3. Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internazionalizzazione delle funzioni:

non vi sono altre partecipazioni in società che svolgano direttamente attività analoghe o simili a quella svolta da Unica servizi spa, anche per mezzo delle società controllate dalla medesima.

4. Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica:

il Comune di ... non ha altre società di servizi pubblici locali di rilevanza economica con il medesimo oggetto sociale di Unica servizi spa;

5. Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni:

I costi di funzionamento della Società, già ridotto in data 17/9/2014 in ottemperanza alla normativa per tempo vigente e il personale dipendente della Società è strettamente commisurato alle attività che la stessa deve garantire e non vi sono quindi spazi per una riduzione dei costi di struttura, salvo ridurre i livelli di qualità e di servizio.

2.3 Hidrogest S.P.A

La società Hidrogest S.p.A. è stata costituita dal 2003, la partecipazione del Comune di Monte Marengo risale all'anno 2003, motivata da ragioni di economicità ed efficienza del servizio idrico in luogo di una gestione in economia;

La Società ha per oggetto la produzione di un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di interesse generale, ovvero in particolare la gestione di reti e impianti per l'erogazione dei servizi idrici, motivo per cui già in sede di Piano di razionalizzazione stesso, lo scorso anno, si è ritenuto peraltro indispensabile il mantenimento della stessa partecipazione societaria;

Con particolare riferimento ai criteri esposti all'art. 1, comma 611 della Legge 190/2014, si sono svolte nel suddetto Piano le considerazioni di seguito riportate:

2.3.1 Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione:

come precedentemente evidenziato, *Hidrogest S.p.A.* risulta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Monte Marengo garantendo le funzioni per il servizio idrico. L'eliminazione della partecipazione societaria comporterebbe per il Comune il dover individuare un altro gestore del servizio idrico.

2.3.2 Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: la Società partecipata ha n. 48 dipendenti e quindi un numero superiore ai componenti del Consiglio di Amministrazione;

2.3.3 Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internazionalizzazione delle funzioni:

non vi sono altre partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quella svolta da *Hidrogest S.p.A.*

2.3.4 Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica:

il Comune di Monte Marengo non ha società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

2.3.5. Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni:

I costi di funzionamento della Società sono quelli di seguito riportati

1. Il Presidente ha retribuzione pari a €. 38.696,40;

2. I membri del Consiglio di Amministrazione, in numero di cinque, hanno retribuzione, compreso quella del Presidente, pari a € 98.053,20;

3. Il Collegio sindacale è composto da tre membri; la relativa remunerazione è la seguente:

- Presidente € 16.105,78;
- Componenti € 10.737,19;

la struttura aziendale è articolata in due Settori operativi in relazione alle specifiche competenze:

	N. ADDETTI
• Servizio tecnico	36
• Servizi amministrativi	12

il personale dipendente della Società è strettamente commisurato alle attività che la stessa deve garantire e non vi sono quindi spazi per una riduzione dei costi di struttura, salvo ridurre i livelli di qualità e di servizio.

1. Gli altri costi di funzionamento sono:

- Acquisti materiali per il servizio di manutenzione € 1.226.000;
- Spese di acquisto energia, spese di manutenzione, spese tecniche ed amministrative e consulenze affidate a terzi: € 5.137.413
- Spese per godimento beni di terzi: € 293.790;
- Oneri e spese diverse € 200.465;
- Oneri ed Interessi passivi: € 694.232

TOTALE: € 7.551.900

Con riferimento alla società in oggetto l'obiettivo posto in sede di Piano di razionalizzazione del 2015 è stato quello del contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli Organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative numerazioni;

Nella delibera POR dello scorso anno si è osservato come, nel mese di giugno 2016, sia stata fissata avanti al Consiglio di Stato udienza per la discussione di merito del ricorso a suo tempo promosso dalla società Hidrogest avverso il provvedimento di diniego di salvaguardia dell'efficacia della concessione di gestione del servizio idrico integrato assunto dalla competente autorità di regolazione locale;

Il futuro suddetto pronunciamento giudiziario è presupposto dirimente in ordine alla definizione del futuro societario e industriale della compagine in questione, atteso che da esso dipende la possibilità di proseguire la erogazione del servizio in regime di affidamento *in house* da parte del

deliberante Comune, occorre comunque attendere l'esito del giudizio in questione non potendo al momento che pronunciarsi il Comune nel senso del mantenimento della partecipazione in esame.

A conferma della opportunità di tale soluzione, deve altresì menzionarsi il fatto che la società Hidrogest con appositi incontri del Comitato Unitario ha informato, per il tramite del proprio Sindaco, il Comune di Monte Marengo che sono in corso di svolgimento confronti promossi dalla provincia di Bergamo tra le parti interessate al fine di verificare l'eventuale aggregazione condivisa della gestione del servizio idrico oggi operata da Hidrogest in quella del gestore d'ambito;

Pertanto, anche le risultanze di tali verifiche incidono sulle scelte connesse alla razionalizzazione della partecipazione in parola e posto che le parti coinvolte, peraltro, hanno formalmente comunicato che l'esito di tale disamina potrà essere comunicato in un arco temporale di qualche mese.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Per quanto riguarda la società Hidrogest, si conferma il mantenimento provvisorio, per almeno il prossimo anno, della partecipazione detenuta, per le società Silea Spa e Unica Servizi, a seguito di quanto precedentemente illustrato, la valutazione sui risultati ottenuti è positiva.

Il presente decreto viene pubblicato sul Sito Internet del Comune di Monte Marengo, nella Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Enti Controllati e trasmessa alla sezione Regionale di Controllo Lombardia della Corte dei Conti.

Monte Marengo, 31.03.2016

Il presente decreto viene confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.